

## Richiesta chiarimenti

### **DISCIPLINARE**

*Criterio Possesso OHSAS 18001: chiediamo di eliminare tale requisito poiché non posseduto dalle Agenzie per il lavoro essendo certificazione volontaria tipica della aziende che operano nel settore metalmeccanico e chimico Le Agenzie adottano un manuale, una politica, delle procedure in linea con le linee guida UNI-INAIL, ma la certificazione non è un requisito qualificante per le Agenzie di somministrazione lavoro.*

### **CAPITOLATO**

*art. 12 segnaliamo che le disposizioni antinfortunistiche sono a carico dell'utilizzatore ex art 34 c.3 c. D. Lgs. 81/15 art. 17 chiediamo, in relazione ai pagamenti, il rispetto delle tempistiche dettate dal D. Lgs. 192/2012 (massimo 60 giorni). Dal documento parrebbe che si può arrivare a 90 giorni.*

*art. 21 fermo che la responsabilità verso terzi è a carico dell'utilizzatore ex art 35 c. 7 D. Lgs 81/15, segnaliamo che l'Agenzia potrà essere chiamata responsabile per danni derivanti da inadempimenti a lei imputabili per il non rispetto di norme di sua competenza, e non per qualsiasi danno che si verifichi nell'esecuzione del servizio; inoltre i lavoratori sono sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, conseguentemente riteniamo non possa essere responsabile l'agenzia del loro operato.*

*art 23- 24 in caso di risoluzione/recesso chiediamo di far salvi i contratti in essere alla data della risoluzione, nel rispetto del diritto del lavoratore di prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale. In ogni caso resta fermo l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs 81/15)*

### **ACCORDO QUADRO**

*art 1 ultimo cpv segnaliamo che in fase esecutiva, trattandosi di servizio di somministrazione lavoro, la normativa di riferimento che meglio inquadra il servizio è il D. Lgs 81/15 non il Codice degli Appalti, che disciplina, appunto, gli appalti di servizi. La somministrazione lavoro non è un appalto di servizi art 7 secondo cpv ricordiamo che la normativa sulla sicurezza sul lavoro, inerente i somministrati, compete all'utilizzatore ex art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 ultimo cpv si segnala che non è d'uso nella somministrazione, ma tipico degli appalti. Si ritiene che vada stralciato, anche rispetto la modalità di pagamento che nella somministrazione è mensile (non vi sono pagamenti a saldo) art. 10 – 11 si richiamano le osservazioni su esposte a tutela dei contratti dei lavoratori*

*Chiediamo che la dichiarazione sostitutiva, di cui al punto 15.2 - che indicate sia resa singolarmente dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, D.Lgs 50/2016 - considerata la numerosità degli stessi (oltre 15) e al fine di rendere una più semplice lettura e predisposizione della documentazione da produrre per la "semplificazione amministrativa" e nel rispetto della normativa di legge e nello specifico dell'art 47 c. 2 DPR 445/2000 art 47 c. 2 che statuisce che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza", nonché della costante giurisprudenza, sia resa dal sottoscrittore degli atti di gara per sé e per tutti i soggetti di cui all'art 80 c. 3 citato, indicandone dettagliatamente le generalità e la carica rivestita.*

*- Con riferimento alla documentazione da produrre in base al paragrafo 15.12 della Lettera d'Invito, chiediamo di confermare che la comprova del possesso del requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. potrà essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.; che la comprova del possesso / o dell'impegno a costituire sede operativa nella Regione Sardegna per tutta la durata dell'Accordo Quadro potrà essere resa mediante autodichiarazione del possesso del requisito; che il possesso del fatturato globale per servizi analoghi riferito agli ultimi tre esercizi potrà essere reso mediante Certificazioni di Buon Esito fino all'importo minimo stabilito nella Lettera d'Invito di € 3.000.000,00.*

*- Confermate che l'inserimento delle Giustificazioni all'interno della BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA è facoltativo?*

- Vi segnaliamo che al sito dell'Anac il contributo per la gara risulta "non dovuto". Confermate il contributo di € 140,00 come indicato a pag. 11 della Lettera di Invito deve essere versato? Se sì, potete perfezionare la registrazione del cig al sito dell'Anac, al fine di permetterci di effettuare il pagamento?

- Per poter elaborare una offerta tecnica congrua chiediamo specifiche sui profili che verranno richiesti. In particolare sull'istruzione richiesta e sulle mansioni che dovranno svolgere.

- Confermate che la consegna a mano del plico potrà essere effettuata anche tramite corriere?

Chiediamo conferma che le festività nazionali, civili e religiose, ricadenti nel periodo di fornitura del servizio potranno essere rifatturate "ad eventum" alla tariffa ora ordinaria; poiché nel Capitolato Speciale è confermata questa interpretazione - si veda art. 16, pag. 13, ultimo paragrafo; mentre nella Lettera di Invito (pag. 18, art. 17.1 punto a) è indicato che le festività dovranno essere incluse nel moltiplicatore, si legge infatti:

"Il moltiplicatore offerto dai concorrenti è comprensivo di ogni qualsivoglia onere e, in particolare, in via non esaustiva:

- Assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, con-gedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, fermo quanto previsto dal Capitolato speciale); potete chiarire?

- Chiediamo conferma che il costo del lavoro su cui applicare il moltiplicatore non dovrà includere i ratei ferie, permessi ed ex festività che dovranno essere inclusi nel moltiplicatore.

- Segnaliamo che in caso di recesso, resta fermo il diritto del lavoratore di prestare la sua opera sino alla naturale scadenza.

- Chiediamo se attualmente codesto Ente stia usando la somministrazione lavoro, ai fini del rispetto dell'art. 31 ccnl agenzie di somministrazione lavoro.

Chiediamo di confermare che il fatturato richiesto per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura è relativo agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e per cui il bilancio sia stato depositato e quindi al triennio 2013 - 2014 - 2015.

- chiediamo in che sezione del sito <http://www.ciporistano.it> saranno pubblicati i chiarimenti, poichè nella sezione bandi e avvisi non abbiamo trovato riferimenti alla presente procedura.

### **Risposta**

(per comodità di lettura i chiarimenti vengono suddivisi con apposito elenco numerato).

#### ➤ **Disciplinare.**

##### **Possesso della Certificazione OHSAS 18001.**

A parziale accoglimento dell'osservazione formulata, in luogo o in alternativa della certificazione in parola, è stata modificata la documentazione di Gara al fine di ammettere la possibilità di soddisfare tale requisito anche mediante l'adozione di manuali, politiche e procedure in linea con le linee guida UNI-INAIL. Il possesso di tale requisito potrà essere autocertificato con le modalità di legge ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in sede di Offerta tecnica e comprovato con l'invio di tutta la relativa documentazione a richiesta del Consorzio.

➤ **Capitolato speciale.**

**Art. 12.**

Prendiamo atto di quanto segnalato e chiariamo che, evidentemente, quanto indicato dall'articolo in parola si riferisce agli oneri antinfortunistici di competenza dell'Agenzia, se dovuti.

**Art. 13.**

I termini di pagamento previsti dall'articolo in parola - *“i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di verifica delle prestazioni, da concludersi entro 30 giorni dalla fine del mese in cui sono state rese”* - rispettano la normativa in materia (D.Lgs. 192/2012).

Rileviamo, infatti, come il termine di 60 giorni massimo per il pagamento sia assolutamente rispettato: il *dies a quo* del pagamento, infatti, decorre dall'accertamento delle effettive prestazioni erogate (l'Agenzia stessa non potrebbe emettere fattura o richiedere il pagamento senza aver accertato, d'intesa con l'utilizzatore, le ore lavorate dal proprio dipendente).

**Art. 21.**

Relativamente al punto in questione (polizza assicurativa RCT/RCO), prendiamo atto di quanto significato ed effettuati gli opportuni approfondimenti, si ritiene di accogliere l'osservazione formulata: mediante apposita modifica dei documenti di Gara è stata dunque stralciata dalla documentazione che dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario *“la polizza assicurativa RTC/RCO a copertura dei danni arrecati dall'affidatario del servizio a terzi nell'ambito dell'esecuzione delle lavorazioni manuali o con l'ausilio delle macchine”*.

**Artt. 23 e 24.**

Si ritiene di confermare *in toto* quanto previsto dagli articoli in parola.

Infatti, se dall'Accordo quadro non deriva per l'aggiudicatario alcuna obbligazione economica, venendo in questo fissati solamente i termini e le condizioni per eventuali futuri singoli Contratti di appalto, è evidente che il recesso o la risoluzione dell'Accordo da parte dell'Ente non comporterà alcun indennizzo a favore dell'Impresa.

Qualora invece ad essere risolto unilateralmente da parte dell'Ente sia il/i singolo/i Contratto/i di appalto - per il/i quale/i l'aggiudicatario abbia assunto degli impegni contrattuali con i propri dipendenti - troveranno applicazione gli art. 23 e 24 del Capitolato di Appalto.

Se la risoluzione/recesso è per fatto dell'Agenzia, ovviamente nessun indennizzo è dovuto alla stessa, salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni subiti dall'Ente.

Viceversa se il recesso è per fatto dell'Ente (art. 24) troveranno applicazione i riferimenti normativi indicati negli atti di Gara, rispettivamente l'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, e dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, prevedendo entrambi l'obbligo di indennizzo a carico del Consorzio: al fine di dirimere qualsiasi dubbio interpretativo in merito, soprattutto in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, si richiama a tal scopo l'art. 109, comma 1,

del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “(...) la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite”.

➤ **Accordo quadro.**

L'art. 1 dell'Accordo quadro chiarisce all'ultimo capoverso che oltre al D.Lgs. 50/2016, si applica anche “l'ulteriore normativa vigente in materia”, tra cui, evidentemente, il D.Lgs. n. 81/2015, come da voi correttamente indicato per le parti di riferimento.

Il Certificato di regolare esecuzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7, pur con una terminologia propria e derivante degli Appalti, altro non è che l'accertamento delle effettive prestazioni effettivamente erogate (ore lavorate) e dunque il presupposto per l'effettuazione del pagamento su base mensile.

- In relazione al punto 15.2 della Lettera di Invito, si conferma la possibilità per il l.r.p.t. dell'Azienda (o comunque per il soggetto cui sia stato eventualmente conferita procura per la sottoscrizione degli atti di Gara) di rendere dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- Relativamente al secondo punto della Vs. nota del 01.03.2017, rimandiamo a quanto già affermato con chiarezza al punto 13.1 della Lettera di Invito ed all'utilizzo dell'“Allegato A” della medesima Lettera di Invito;
- Il punto 17.3 della Lettera di Invito chiarisce che “all'interno della busta “C-offerta Economica”, il concorrente **può** inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all'art. 97, comma 1, del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura “Giustificazioni”: si tratta, dunque, di una facoltà;
- Prendiamo atto di quanto rilevato e, effettuati gli opportuni approfondimenti, si ritiene di accogliere l'osservazione formulata: mediante apposita modifica dei documenti di Gara è stata dunque stralciata dalla documentazione che dovrà essere prodotta dai concorrenti quella di cui al punto 12 della Lettera di Invito (“Pagamento in favore dell'Autorità”);
- Come già chiarito nella Lettera di invito, i profili professionali oggetto della presente Procedura e che potranno essere richiesti dal Consorzio sono tutti quelli previsti dai vigenti CCNL applicati dall'Ente: verosimilmente, tuttavia, i profili professionali che potranno essere richiesti in misura prevalente sono quelli di Livello 1 del CCNL Fise Assoambiente e di Categoria A del CCNL F.I.C.E.I., da impiegare, rispettivamente, per quanto riguarda i primi, presso l'Impianto di Trattamento R.S.U. consortile alle Sezioni che trattano la frazione organica ed indifferenziata ed alla Piattaforma di selezione degli imballaggi e, relativamente ai secondi, presso l'Impianto di depurazione consortile.

- Si conferma che il plico dell'Offerta potrà essere consegnato tramite corriere.
- I costi orari del lavoro cui andrà applicato il moltiplicatore unico offerto in sede di Gara sono quelli indicati, per ciascuna figura professionale prevista, dai CCNL indicati nella Lettera di Invito, da quelli previsti dal CCNL ApL e dagli oneri previsti dalle normative in materia (TFR, contributi INAIL).

Sarà cura del Consorzio, in caso di approvazione di eventuali Contratti integrativi aziendali che modifichino il costo base orario previsto dal CCNL, darne apposita e tempestiva comunicazione.

Ad ogni modo, anche al fine di evitare ogni incertezza interpretativa successiva all'aggiudicazione e/o il mancato inserimento nel costo orario del lavoro di qualsiasi voce, indichiamo di seguito, a titolo meramente esemplificativo, il costo orario omnicomprensivo di una figura professionale - Contratto FISE ASSOAMBIENTE - cui applicare il moltiplicatore unico che si intende offrire:

**Operaio ascrivibile al Livello 1A del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, da adibire all'attività di manutenzione degli impianti e delle reti):**

Divisorio orario mensile	164,67
Ore settimanali	38
Mensilità aggiuntive (13ma, 14ma)	2
Paga base	€ 1.421,69
E.D.R.	€ 10,33
Indennità aggiuntiva mensile	€ 30,00
Totale	€ 1.462,02
<b>Retribuzione oraria diretta</b>	<b>€ 8,88</b>

cui vanno ad aggiungersi i ratei relativi alle mensilità aggiuntive (€ 1,48), ferie, ROL ed ex festività (€ 0,80), gli oneri di cui al TFR, gli oneri INPS (30,08%), FormaTemp (4,00%), Ebitemp (0,20%), permessi sindacali (€ 0,10) ed INAIL (5,30%) **CHE PORTANO IL COSTO DI ORA ORDINARIA SU CUI APPLICARE IL MOLTIPLICATORE CHE SI INTENDE OFFRIRE ALL'IMPORTO DI € 16,47.**

**Resta inteso che, fermo il moltiplicatore unico offerto, saranno oggetto di separata fatturazione e calcolate in base agli effettivi giorni/ore di lavoro, le ulteriori voci di costo orario:**

- **Indennità sostitutiva mensa e raggiungimento posto di lavoro (€ 0,48 per ora lavorata, comprensiva di oneri INPS, Formatemp ed Ebitemp);**
- **Maggiorazioni previste dall'art. 20 del CCNL FISE ASSOAMBIENTE per lavoro straordinario, notturno e festivo (anche infrasettimanale) da applicare sulla retribuzione oraria diretta (€ 8,88) oltre ai corrispondenti oneri INPS, Formatemp ed Ebitemp.**

Chiarito quanto sopra, riscontriamo la Vs. istanza e, in relazione a quanto previsto dalla Lettera di Invito, al paragrafo 17.1, precisiamo che gli oneri di cui all'assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività) sono già ricompresi all'interno del costo di ora ordinaria (€ 16,47) su cui poi applicare il moltiplicatore unico, mentre le festività

infrasettimanali, fermo il citato moltiplicatore, saranno oggetto di separata fatturazione insieme al lavoro straordinario, notturno e festivo.

- Il Consorzio, allo stato, fa un limitato ricorso allo strumento della somministrazione di lavoro (n. 4 unità);
- I chiarimenti saranno pubblicati nell'apposita Sezione "Avvisi Pubblici" sul sito istituzionale dell'Ente ([www.ciporistano.it](http://www.ciporistano.it)) sotto la voce "*Faq - Procedura Negoziata di cui alla Lettera di Invito prot. 125 del 13.02.2017*".